

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Cava di ghiaia in località "Fonte Grande" - Comune di Arielli (CH)

Istanza di apertura del 25/07/2023 prot. 319053/23

Nulla osta all'emissione del provvedimento di apertura

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza acquisita in data 25/07/2023 agli atti regionali con prot. n. 319053/23 con la quale la Ditta Monaco Berardino - P.IVA 02307380697, con sede in Arielli (CH), ha richiesto l'autorizzazione alla coltivazione e il ripristino ambientale di una cava di ghiaia in località "Fonte Grande" nel Comune di Arielli(CH) ricadente catastalmente al Foglio di mappa n. 10, Particelle 220 e 254;

Richiamata la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";

Preso atto che l'autorizzazione alla coltivazione è di competenza del Comune di Arielli ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett d) della L.R. 54/1983 s.m.i. e che il Servizio DPC025 -Politica Energetica e Risorse del Territorio, è deputato all'espressione del parere obbligatorio e vincolante di cui dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Evidenziato che:

- la cava è stata precedentemente autorizzata sulle medesime Particelle alla ditta Auriti Domenico con provvedimento del Comune di Arielli (CH) n. 1 del 09/02/2007;
- la Ditta Auriti Domenico, ha avviato la coltivazione della cava ma non ha mai concluso i lavori;
- la suddetta autorizzazione comunale è definitivamente scaduta in data 09/02/2015;

- con atto del notaio Giuseppe Cardella registrato in Chieti il 11/05/2020 al n. 1790, il Sig. Auriti Domenico ha venduto al Sig. Monaco Berardino la piena proprietà del sito di cava, identificato in Catasto al Comune di Arielli (CH) al Foglio di mappa n. 10, Particelle 220 e 254 che, pertanto, ne detiene la piena titolarità per l'attività di coltivazione richiesta;

Esaminata la relazione tecnica e degli elaborati progettuali allegati all'istanza a firma del tecnico incaricato Geol. Domenico Pellicciotta, dai quali si evidenzia che:

- il progetto di coltivazione proposto dalla Ditta Monaco Berardino non si discosta da quello precedentemente approvato;
- è stato calcolato un volume di ghiaia ancora estraibile pari a 42.300 metri cubi;

Preso atto:

- a. dell'esito del sopralluogo istruttorio effettuato sull'area di cava in data 20/09/2023 con la presenza del Geom. Giandomenico Scioletti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arielli (CH), dal quale non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava alla Ditta richiedente Monaco Berardino;
- b. che a conclusione dell'istruttoria tecnica con nota Prot. 57415/24 del 13/02/2024, il Servizio regionale DPC025 ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria relativamente all'istanza di autorizzazione per la coltivazione e ripristino ambientale della cava, in endoprocedimento all'autorizzazione di competenza comunale;
- c. dell'esito positivo della suddetta Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto di cui all'oggetto;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto** della conclusione favorevole della Conferenza di Servizi istruttoria per l'approvazione del progetto di una cava di ghiaia in loc. "Fonte Grande" nel Comune di Arielli (CH) identificata in Catasto al Foglio di mappa n.10, Particelle 220 e 254, per una volumetria complessiva di mc 42.300 e una durata di anni 6 (sei) a favore della Ditta Monaco Berardino - P.IVA 02307380697, con sede in Arielli (CH),
- 2) di evidenziare** le seguenti condizioni che dovranno essere riportate nel provvedimento del Comune di Arielli (CH), quale Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'attività di coltivazione ai sensi e per gli effetti del punto d), comma 1, Art. 10 della L.R. 54/1983 s.m.i.:

Art. 1

prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione

Il Comune, dovrà provvedere a rilasciare l'autorizzazione "vincolo idrogeologico" di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 3/2014;

Il Comune, dovrà acquisire da parte della Ditta Monaco Berardino, una polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia delle opere di risanamento ambientale per un importo di Euro 120.000,00, che potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava;

la Ditta Monaco Berardino deve trasmettere nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, l'istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale ...Impianti in deroga" all'Ufficio Regionale Emissioni in Atmosfera, inviando copia all'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

Art.2

Durante i lavori di coltivazione

L'area in coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, recintata e munita di cancello di accesso con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;

Il materiale destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da "Terreno vegetale" (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., gestito in conformità ai requisiti del DPR n.120/2017, e al termine della coltivazione dovrà essere collocato uno strato superficiale di terreno vegetale di spessore minimo di metri 1,00 derivante dallo scotico dell'area di cava e accumulato nell'area di cava.

Tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;

La coltivazione della cava deve avvenire in conformità al cronoprogramma dei lavori di estrazione e ripristino ambientale contenuto negli allegati progettuali approvati;

La ditta verificherà a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi;

Art.3

Alla conclusione dei lavori, la corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale dovrà essere oggetto di una specifica Perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei lavori, a seguito della quale sarà esperito un sopralluogo di collaudo alla presenza del titolare della Ditta, del Direttore dei lavori, dei rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983;

Art. 4

Resta fermo ed invariato quant'altro previsto nell'Autorizzazione Comunale n. 02 del 22/05/2007 e successive proroghe, non in contrasto con le presenti prescrizioni e conformemente al progetto approvato con giudizio n. 616 del 04/10/2005 del CCR-VIA.

Art.5

Il Comune di Arielli, dopo l'emissione del provvedimento, debitamente divenuto esecutivo e notificato nelle forme di legge alla Ditta interessata, dovrà provvedere ad inviarne copia al Servizio regionale DPC025 e al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, entrambi competenti all'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo;

- 3) di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) di trasmettere** il presente provvedimento, oltre che al Comune di Arielli, alla Ditta esercente, All'Amministrazione provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale;
- 5) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe sost. a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario Ciamponi